



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 491357

F +39 0461 497287

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Alle istituzioni scolastiche e formative provinciali

A I.P.R.A.S.E.

(via pitre)

p.c. All'Assessorato all'istruzione e cultura

Al Dipartimento Istruzione e Cultura

Ai Servizi del Dipartimento Istruzione e Cultura

A Vivoscuola

LORO SEDI

S166/2020/26.3/FM-AD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: ulteriori indicazioni per il personale del comparto scuola in relazione all'applicazione degli istituti previsti dal Decreto legge "Cura Italia" di data 17 marzo 2020 n. 18

Gentili tutti,

con la presente si intende fornire riscontro ad alcune richieste di precisazione che attengono più specificamente gli aspetti della gestione del personale.

Norme comuni a tutti i dipendenti

ASSENZE DAL SERVIZIO A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Il decreto legge prevede una disciplina a tutela del personale con situazioni di salute particolari che espongono maggiormente al rischio di contagio e/o a conseguenze dannose nel caso di contrazione della malattia (art. 26, comma 2, D.L. 18 cit.).

Al momento, fino al 30 aprile 2020, alle lavoratrici ed ai lavoratori in possesso, alternativamente:

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

- del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/1992);
- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, l. 104 cit.),

può essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie un periodo di assenza dal servizio.

Ciò a prescindere dalla sussistenza di uno stato patologico in atto che determini un'incapacità a rendere la prestazione lavorativa; nel rispetto della tutela dei dati personali, l'indicazione della sussistenza delle condizioni di rischio attiene al giudizio medico connesso alla prescrizione del periodo di assenza.

Detto periodo è equiparato di diritto al ricovero ospedaliero. Per il personale docente, in fase di inserimento a sistema dell'assenza (malattia) si raccomanda di inserire la nota: "art. 26, c.2, cura Italia".

Per il personale ATA tali periodi di assenza dovranno essere trattati come usualmente avviene per il ricovero ospedaliero e, a fine mese, la scuola avrà cura di comunicare all'ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola il riepilogo dei periodi e del personale che ha usufruito di tale possibilità. Detta comunicazione dovrà essere mandata via mail all'indirizzo: malattia.scuola@provincia.tn.it.

ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Anche il periodo di isolamento fiduciario è equiparato al ricovero ospedaliero. Al fine dell'attestazione del medesimo si considera valido sia il certificato medico, sia l'attestato in carta libera da parte dell'APSS.

Al pari di quanto sopra le segreterie inseriranno una nota a sistema per quanto riguarda il personale docente, mentre per il personale ATA provvederanno a dare evidenza della stessa tramite mail da inviare a fine mese all'indirizzo: malattia.scuola@provincia.tn.it. In questo caso il testo della nota sarà: "isolamento fiduciario".

INTEGRAZIONE PERMESSI L. 104/1992

L'estensione della durata dei permessi di cui alla L.104/1992, già illustrata con precedente circolare spetta anche alle lavoratrici ed ai lavoratori portatori di una grave disabilità che hanno già diritto alternativamente a permessi orari o giornalieri (art. 33, comma 6, l. 104 cit.) e non solo a coloro che assistono un familiare a cui è stata riconosciuta tale disabilità.

I genitori e i familiari che assistono due persone con disabilità accertata e sono stati ammessi alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104 cit. hanno diritto a complessive 36 giornate di permesso tra i mesi di marzo ed aprile 2020 (6 giorni ordinari mese di marzo + 6 giorni ordinari mese di aprile + 24 giorni complessivi di incremento da utilizzare fra marzo e aprile).

Per il resto rimane salvo quanto già comunicato con la precedente circolare.

FRUIZIONE DEL CONGEDO SPECIFICO COVID-19

I 15 giorni di congedo specifico sono stati disposti come contromisura alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi sono usufruibili solo dai genitori dei figli nei periodi in cui questi ultimi avrebbero frequentato. Si tratta di 15 giorni di calendario e, di conseguenza, a fronte della richiesta di congedo per 5 giorni, non devono essere computati d'ufficio il sabato e la domenica.

In caso di rapporto di lavoro con orario part-time verticale settimanale i giorni di congedo concedibili sono riproporzionati come segue:

- 9 gg per rapporti di lavoro che prevedono la prestazione lavorativa su 3 gg a settimana;
- 12 gg per rapporti di lavoro che prevedono la prestazione lavorativa su 4 gg la settimana.

Il titolare potrà giustificare l'assenza solo per i giorni in cui avrebbe prestato effettivo servizio e l'eventuale supplente sarà assunto solo per quel periodo, ferma restando la preventiva attenta valutazione della possibilità di far fronte alle esigenze della scuola con risorse interne.

Ai fini della fruizione del congedo specifico di cui trattasi, i docenti assunti a tempo determinato con orario ridotto che non prestano l'attività lavorativa su tutti i giorni della settimana sono considerati come i docenti con orario part-time verticale settimanale. La proporzione dei giorni di congedo spettanti è effettuata moltiplicando per tre le giornate di lavoro settimanali.

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E PRESA DI SERVIZIO

Considerate le indicazioni attuali del Governo sulla mobilità dei cittadini e i criteri provinciali in materia di supplenze, occorre prevedere una procedura eccezionale per ciò che concerne la sottoscrizione degli incarichi e le prese di servizio del personale della scuola.

Nei casi in cui risulti necessaria e sia possibile rendere la prestazione a distanza, secondo quanto illustrato nelle precedenti circolari, sarà parimenti possibile adottare una modalità telematica di sottoscrizione del contratto e della relativa presa di servizio, secondo la seguente procedura:

- a) la Segreteria dell'istituzione scolastica predispone il contratto;
- b) la Segreteria dell'istituzione scolastica spedisce il contratto, sotto forma di file .pdf, all'indirizzo mail dell'interessato (mail istituzionale se presente o, in alternativa, mail personale);
- c) l'interessato appone la firma sul contratto, procede a scannerizzarlo, e lo restituisce all'indirizzo PEC dell'istituzione scolastica, unitamente alla scansione di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- d) la Segreteria procede alla stampa del contratto firmato dall'interessato e il dirigente scolastico lo sottoscrive a sua volta;
- e) il contratto, sottoscritto da ambedue le parti, viene protocollato e caricato in Pi.Tre
- f) la segreteria invia una copia del contratto protocollato all'indirizzo mail dell'interessato.

Analogamente, per tale tipologia di contratti, la presa di servizio si intende adempiuta in via telematica, qualora il giorno indicato nel contratto l'interessato avvii regolarmente la prestazione lavorativa a distanza.

Disposizioni particolari per il personale A.T.A

FRUIZIONE FERIE a.s. 2019/20

Preme ricordare che il personale della scuola che sia impossibilitato ad avvalersi del lavoro a distanza e non svolga mansioni indifferibili può essere messo a disposizione (codice 006N) a partire dalla data del 16 marzo u.s. SOLO dopo aver esaurito le ferie dell'anno precedente e le ore di recupero non derivanti da trasformazione dei giorni di ferie relativi al presente anno scolastico. Resta comunque salva la possibilità per il dipendente di giustificare l'assenza con i congedi ed i permessi previsti dal contratto o dalla legge ove ne ricorrano i presupposti.

In base all'art. 38 comma 5 del C.C.P.L., il personale ATA, assistente educatore ed il personale insegnante della formazione professionale è tenuto a presentare domanda di ferie entro il 31 marzo di ogni anno e l'amministrazione dovrà dare risposta entro il 30 aprile (salvo diversa contrattazione decentrata).

Al dipendente saranno garantiti almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto, nel rispetto dei turni stabiliti; i restanti giorni potranno essere frazionati in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Si ricorda che le ferie andranno esaurite entro il 31 agosto del corrente anno, mentre per il personale a tempo determinato entro la data di fine contratto.

Ciò premesso, a prescindere dallo stato emergenziale attuale, si invitano gli istituti scolastici che non avessero già provveduto, ad attivarsi in modo tale da poter pianificare entro il 30 aprile le assenze del personale nel periodo estivo anche in ragione del fatto che, come da circolare del 28 maggio 2013 sulla "spending review", non sarà possibile la corresponsione del trattamento economico sostitutivo delle ferie maturate e non fruito nel corso del presente anno scolastico salvo assenze dovute ad infortunio o malattia di lunga durata.

Si ricorda inoltre che il personale che rende la propria prestazione lavorativa in "smart working" dovrà coprire l'intero orario teorico, salvo diversa organizzazione dell'orario di lavoro anche su base plurisettimanale dalla singola istituzione scolastica/formativa.

Indicazioni particolari per il personale docente

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE FESTIVITÀ PASQUALI

Visto l'approssimarsi della sospensione delle attività didattiche prevista dal calendario scolastico per le festività Pasquali, preme ricordare che al fine dell'interruzione del congedo parentale è necessario l'effettivo rientro in servizio del docente prima della sospensione stessa. Nella situazione attuale l'effettivo rientro è da riferirsi alla pratica di attività di insegnamento a distanza. Sono quindi confermate le usuali modalità e regole per il conferimento degli incarichi di supplenza, prendendo a riferimento il calendario scolastico originariamente approvato.

ORE ECCEDENTI

Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento, in fase di conferma o proroga del contratto in essere o contestualmente alla proposta di nuovo contratto, il Dirigente scolastico valuta la necessità di assegnare ore eccedenti in ragione delle esigenze legate alla didattica a distanza.

CONTATTI

Lo scrivente Servizio rimane a disposizione per necessità di supporto ai seguenti recapiti:

- telefono 0461/491357 e-mail: serv.perscuola@provincia.tn.it.

Sono inoltre a disposizione:

- Assunzioni personale docente: Cabras Danilo 0461492740 - Meli Barbara 0461491444
- Assunzioni personale ATA, AE: Salvaterra Emilio 0461497277
- Gestione personale docente: Andreozzi Luciana 0461491451 – Blasiol Franco 0461491358
- Malattia personale ATA, AE, Ins. IFP, Ins. Infanzia: Teresa Decarli 041491410
- Congedi personale ATA, AE, Ins. IFP, Ins. Infanzia: Negri Lorenza 0461491365 – Raffaelli Annalisa 0461491450
- Ferie personale ATA, AE, Ins. IFP, Ins. Infanzia: Campostrini Michela 0461491414.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).